

Statuto Centrale della Pro Ticino

Art. 1	Natura e scopi	pagina 2
Art. 2	Sede	pagina 2
Art. 3	Composizione	pagina 2
Art. 4	Soci	pagina 2
Art. 5	Organi	pagina 3
Art. 6	Assemblea dei Delegati	pagina 3
	Art. 6.1. Organizzazione	pagina 3
	Art. 6.2. Composizione	pagina 3
	Art. 6.3. Competenze	pagina 3
	Art. 6.4. Decisioni	pagina 4
Art. 7	Consiglio dei Presidenti	pagina 4
	Art. 7.1. Organizzazione	pagina 4
	Art. 7.2. Composizione	pagina 4
	Art. 7.3. Competenze	pagina 4
Art. 8	Comitato Centrale	pagina 5
	Art. 8.1. Organizzazione	pagina 5
	Art. 8.2. Competenze	pagina 5
Art. 9	Rapporti tra Sezioni e Pro Ticino Centrale	pagina 5
	Art. 9.1. Organizzazione	pagina 5
	Art. 9.2. Amministrazione	pagina 6
Art. 10	Radiazioni, espulsioni e controversie	pagina 6
Art. 11	Scioglimento dell'Associazione o di una Sezione	pagina 6
Art. 12	Finanze	pagina 7
Art. 13	Protezione dei dati	pagina 7
Art. 14	Diritto applicabile	pagina 7

Art. 1 Natura e scopi

1. La Pro Ticino è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS), fondata il 12 settembre 1915. Essa è apartitica e aconfessionale e non si prefigge alcun scopo di lucro.
2. I suoi obiettivi sono:
 - a) riunire i soci domiciliati dei Cantoni confederati o all'estero e quelli rientrati in Ticino;
 - b) assicurare e rafforzare i legami tra i Ticinesi fuori cantone e all'estero ed il loro Cantone;
 - c) rappresentare e appoggiare i loro interessi morali e materiali e contribuire a sostenere l'identità e il carattere ticinesi;
 - d) promuovere e favorire in patria e all'estero gli interessi del Canton Ticino, le sue peculiarità di cantone di lingua italiana e di cultura svizzero-italiana in collaborazione con altre associazioni ed enti culturali e italofoeni.

Art. 2 Sede

La sede della Pro Ticino è a Bellinzona. Il domicilio è all'indirizzo del segretariato.

Art. 3 Composizione

L'Associazione si compone di:

- a) sezioni della Pro Ticino e di altre società ammesse su decisione dell'Assemblea dei Delegati;
- b) soci individuali che condividono e sostengono gli scopi, gli interessi e l'organizzazione della Pro Ticino e versano una quota annua alla cassa centrale.

Art. 4 Soci

1. Attivi:
 - a) sono ammesse in qualità di soci, con diritto di voto, le persone di origine ticinese e quelle vicine allo spirito ticinese e che condividono e sostengono gli scopi della Pro Ticino;
 - b) essi possono essere soci delle sezioni Pro Ticino o affiliati alla Pro Ticino Centrale.
2. Simpatizzanti:

Sono riconosciuti come tali le persone fisiche e giuridiche vicine allo spirito ticinese per lingua e cultura e disponibili a sostenere e promuovere le finalità dell'Associazione.
3. Onorari:
 - a) sono riconosciuti come tali le persone che si sono particolarmente distinte nella causa dell'Associazione e/o hanno contribuito efficacemente a perseguire e realizzare gli scopi della Pro Ticino;

- b) sono nominati dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Comitato Centrale;
- c) possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Delegati e non hanno l'obbligo di pagare la tassa alla cassa centrale;
- d) quanto precede vale pure per la nomina dei Presidenti Onorari.

Art. 5 Organi

1. L'Assemblea dei Delegati
2. Il Consiglio dei Presidenti
3. Il Comitato Centrale

Art. 6 Assemblea dei Delegati

Art. 6.1. Organizzazione

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Comitato Centrale in forma ordinaria, di regola entro il primo semestre dell'anno, per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno al più tardi 30 giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato Centrale oppure su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni almeno entro due mesi dalla richiesta.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente centrale.
4. Essa si tiene di regola in presenza; il Comitato Centrale può prevedere e organizzare la tenuta a distanza secondo le modalità in rete.

Art. 6.2. Composizione

1. Le Sezioni hanno diritto al seguente numero di delegati:
 - 2 delegati fino a 100 soci;
 - 3 delegati fino a 300 soci;
 - 4 delegati con un numero superiore di soci.
2. I delegati sono scelti dalle Sezioni tra i soci più attivi; il Presidente sezionale è di principio uno dei delegati.
3. Il numero dei delegati dei soci individuali e chi li rappresenta è stabilito dall'Assemblea dei Delegati tenuto conto dei Paesi che rappresentano.
4. I delegati esprimono un voto singolo diretto. I delegati possono votare per iscritto; il voto deve pervenire anticipatamente. In caso di riunioni per videoconferenza, il voto deve essere espresso nominalmente.
5. Il Comitato Centrale verifica e stabilisce annualmente il numero dei delegati delle Sezioni.

Art. 6.3. Competenze

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'Associazione e rappresenta i soci attraverso i delegati delle Sezioni ed ha le seguenti competenze:

- a) approvare lo statuto;
- b) eleggere il Comitato Centrale e il suo Presidente;
- c) nominare i soci e i presidenti onorari della Pro Ticino Centrale;
- d) decidere eventuali proposte di interesse generale formulate dal Consiglio dei Presidenti o dal Comitato Centrale;

- e) decidere eventuali ricorsi presentati da Sezioni o soci contro le decisioni del Consiglio dei Presidenti o del Comitato Centrale;
- f) riconoscere la fondazione di nuove sezioni o la fusione di sezioni esistenti su preavviso del Comitato Centrale;
- g) radiare una sezione;
- h) decidere lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6.4. Decisioni

1. L'Assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, l'oggetto è rinviato.
2. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti alla presenza di almeno la metà più uno dei delegati delle sezioni.
3. In mancanza del numero dei delegati, l'Assemblea è convocata in altra data nella quale si delibererà con qualsiasi numero dei delegati presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 11.

Art. 7 Consiglio dei Presidenti

Art. 7.1. Organizzazione

1. Il Consiglio dei Presidenti è convocato dal Comitato Centrale almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno 5 Presidenti sezionali.
2. La convocazione avviene per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, al più tardi 30 giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio dei Presidenti di regola si tiene in presenza; il Comitato Centrale può prevedere e organizzare la riunione a distanza secondo le modalità in rete.

Art. 7.2. Composizione

1. Il Consiglio dei Presidenti è composto dal Presidente Centrale, che lo presiede, dai Presidenti sezionali, dai rappresentanti dei soci individuali stabiliti dall'Assemblea dei Delegati, e dai Presidenti centrali onorari.
2. Ogni Presidente ha diritto ad un voto. In assenza del Presidente sezionale, la sezione può delegare il diritto di voto ad un altro socio.
3. Il Consiglio dei Presidenti decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità l'oggetto è rinviato.
4. Gli altri membri del Comitato Centrale partecipano con voto consultivo.

Art. 7.3. Competenza

Al Consiglio dei Presidenti compete di:

- a) approvare i regolamenti interni;
- b) approvare il rapporto di attività annuale del Comitato Centrale;
- c) approvare il preventivo ed il consuntivo;
- d) nominare l'organo di revisione;
- e) decidere la tassa annua per la cassa centrale;
- f) esaminare e preavvisare le candidature di nuovi membri del Comitato Centrale su proposta di quest'ultimo;
- g) esaminare e preavvisare le modifiche dello statuto;
- h) decidere su eventuali reclami e divergenze tra il Comitato Centrale e le Sezioni;
- i) proporre, trattare e preavvisare oggetti su temi di interesse sociale e culturale.

Art. 8 Comitato Centrale (CC)

Art. 8.1. Organizzazione

1. Il Comitato Centrale si compone di almeno 5 membri, soci attivi di preferenza di sezioni diverse. Almeno un membro dovrebbe rappresentare una sezione estera, rispettivamente i soci individuali.
2. Il Presidente e i membri del Comitato Centrale restano in carica 4 anni (legislatura) e possono essere confermati per due volte.
3. Esso decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voto decide il Presidente.
4. Il Comitato Centrale può delegare compiti a gruppi di lavoro.
5. Esso può far capo a collaboratori remunerati.
6. Agli effetti legali di fronte a terzi l'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o Vicepresidente con quella di un altro membro del Comitato Centrale.

Art. 8.2. Competenze

1. Il Comitato Centrale si organizza autonomamente ed è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari e detiene tutte le competenze che non sono attribuite all'Assemblea dei Delegati ed al Consiglio dei Presidenti.
2. In particolare, gli spettano:
 - a) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei Presidenti;
 - b) la rappresentanza istituzionale dell'Associazione;
 - c) l'elaborazione e la delibera del proprio regolamento interno e dei verbali delle sue riunioni;
 - d) la designazione del Vicepresidente e dei responsabili dei dicasteri;
 - e) la redazione del rapporto di attività;
 - f) l'allestimento dei conti preventivi e consuntivi;
 - g) la nomina del/la segretario/a e altri collaboratori/rici;
 - h) la proposta di tassa per la cassa centrale;
 - i) la gestione della comunicazione, del sito internet e dei social media;
 - j) la vigilanza su commissioni e istituzioni dell'Associazione;
 - k) la fissazione del luogo delle Assemblee dei Delegati e delle riunioni del Consiglio dei Presidenti, l'allestimento dei relativi ordini del giorno e verbali.
 - l) l'approvazione degli statuti sezionali.
3. Le riunioni si tengono in presenza. Il Comitato Centrale può prevedere e organizzare le riunioni a distanza secondo le modalità in rete.
4. Il Comitato Centrale, per la gestione di affari correnti o urgenti, può disporre fuori preventivo di una somma non superiore a CHF 5'000.00 (cinquemila/00) annui, senza chiedere il consenso dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 9 Rapporti tra Sezioni e Pro Ticino centrale

Art. 9.1. Organizzazione

1. Le Sezioni si occupano di promuovere e sostenere gli obiettivi della Pro Ticino e di svolgere le attività a livello regionale e locale. Questioni e aspetti di principio che concernono gli interessi di carattere internazionale, federale o cantonale sono riservati al Comitato Centrale.

2. Le Sezioni forniscono al Comitato Centrale il verbale della loro Assemblea generale.
3. Le sezioni sono autonome nello svolgimento della loro attività e nella propria gestione amministrativa entro i limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti centrali. Esse si occupano dell'aggiornamento della loro pagina sul sito www.proticino.ch tenuto conto delle direttive stabilite dal Comitato Centrale.
4. Esse possono prevedere nei rispettivi statuti delle sottosezioni. I soci di quest'ultime possono pure essere soci della propria sezione.

Art. 9.2. Amministrazione

1. Le Sezioni sono responsabili dell'aggiornamento della lista dei loro membri. Il Comitato Centrale comunica entro il 30 giugno di ogni anno la quota sociale da pagare.
2. Esse versano alla cassa centrale la tassa annua entro il 30 settembre. I richiami saranno fatturati.
3. Il Comitato Centrale stabilisce una tassa per le sezioni all'estero e per i soci affiliati alla Pro Ticino centrale.

Art. 10 Radiazioni, espulsioni e controversie

1. Gli organi della Pro Ticino cercano tramite la mediazione di trovare adeguate soluzioni alle controversie tra loro, tra le sezioni e i soci.
2. L'Assemblea dei Delegati su proposta del Comitato Centrale e del Consiglio dei Presidenti può decidere la radiazione di una sezione che, dopo ripetuti avvertimenti, trascuri i propri doveri verso l'Associazione centrale o si organizzi o svolga attività non conformi allo statuto.
3. La decisione di espulsione di soci da parte delle sezioni per motivi di conflitto o lesivi dello spirito e degli obiettivi statutari è comunicata all'interessato e al Comitato Centrale e si ritiene applicabile anche nei confronti delle altre sezioni.
4. Contro la decisione di espulsione il socio interessato può interporre ricorso, per il tramite del Comitato Centrale, all'Assemblea dei Delegati entro due mesi dalla tenuta della stessa. L'interessato può chiedere l'effetto sospensivo al Comitato Centrale incaricato dell'istruttoria.
5. L'Assemblea dei Delegati decide su proposta del Comitato Centrale se si tratta di espulsioni pronunciate dalle sezioni; del Consiglio dei Presidenti se si tratta di espulsioni di soci pronunciate dal Comitato Centrale. La decisione è inappellabile.

Art. 11 Scioglimento dell'Associazione o di una Sezione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solo da un'Assemblea dei Delegati espressamente convocata, con una maggioranza di 2/3 dei delegati e delle sezioni. In caso di mancanza del quorum indicato, l'Assemblea è riconvocata dopo sei mesi e deciderà con una maggioranza semplice dei delegati.
2. Sciolta l'Associazione, il patrimonio sociale e gli archivi sono affidati al Consiglio di Stato del Canton Ticino. Nel caso di fondazione di una Associazione con scopi analoghi nei dieci anni successivi, patrimonio e archivio saranno trasmessi alla medesima.

3. Sciolta una sezione, il patrimonio sociale e l'archivio sono affidati al Comitato Centrale. In caso di rifondazione si applica quanto prescritto al cpv 2 del punto 2 dell'art. 11.

Art. 12 Finanze

1. Le entrate dell'Associazione si compongono:
 - a) tassa a favore della cassa centrale;
 - b) sussidi, contributi e donazioni di terzi;
 - c) sponsorizzazioni;
 - d) patrocini, redditi di capitali ed altri proventi da attività diverse.
2. I soci che lasciano l'Associazione non hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.
3. L'Associazione non risponde degli impegni assunti dai suoi soci o dalle sezioni.
4. Per eventuali pretese di carattere finanziario, l'Associazione risponde solo con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità dei suoi soci.
5. Il Comitato Centrale decide sull'accettazione di donazioni.
6. L'anno sociale corrisponde all'anno civile (dal 1. gennaio al 31 dicembre). I conti si chiudono con la fine dell'anno civile.

Art. 13 Protezione dei dati

L'Associazione tutela la riservatezza dei dati dei soci, la cui divulgazione non può avvenire senza l'espresso consenso degli interessati.

Art. 14 Diritto applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le Disposizioni del Codice Civile Svizzero (CCS).

Lo statuto della Pro Ticino centrale è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati del 17 maggio 2025 a Zurigo ed entra immediatamente in vigore, sostituendo lo statuto del 31 marzo 2007.

Zurigo, 17 maggio 2025

Il Presidente
Giampiero Gianella



La Segretaria
Simona Bergonzoli

